




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



## SERVIZIO STUDI

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio  
e di affari europei

DOCUMENTO N. 3 - 2019

**RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DEI REGOLAMENTI  
INTERNI DELLA CAMERA, DEL SENATO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE  
SICILIANA SUI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI**

XVII legislatura 16 gennaio 2019



## Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Consigliere parlamentare dott.ssa Elisa Giudice

Segretario parlamentare documentarista dott.ssa Paola Canino

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## INDICE

<b>DISPOSIZIONI NORMATIVE .....</b>	<b>4</b>
L. 31-12-2009 N. 196, ART. 7 .....	4
L. 31-12-2009 N. 196, ART. 10, COMMA 6 .....	5
L. 31-12-2009 N. 196, ART. 21 .....	10
D.LGS. 23-6-2011 N. 118, ALLEGATO 4/1 .....	20
L.R. 13-1-2015 N. 3, ART. 11 .....	25
<b>DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI .....</b>	<b>29</b>
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	
CAPO XXVII DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA, DEL BILANCIO, DEL RENDICONTO, DEI DOCUMENTI DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE RELAZIONI GOVERNATIVE .....	29
REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	
CAPO XV - DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO .....	38
REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA .....	48

## DISPOSIZIONI NORMATIVE

### L. 31-12-2009 n. 196, art. 7

Legge di contabilità e finanza pubblica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

#### Titolo III

#### PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

##### **Art. 7 *Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio* <sup>(16)</sup>**

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; <sup>(17)</sup>

[c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; <sup>(18)</sup>

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno; <sup>(19)</sup>

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

**f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;**

g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a). <sup>(20)</sup>

---

(16) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L. 7 aprile 2011, n. 39*, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011*.

(17) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 3, lett. a), L. 4 agosto 2016, n. 163*.

(18) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 3, lett. b), L. 4 agosto 2016, n. 163*.

(19) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 3, lett. c), L. 4 agosto 2016, n. 163.*

(20) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. d), L. 4 agosto 2016, n. 163.*

## **L. 31-12-2009 n. 196, art. 10, comma 6**

Legge di contabilità e finanza pubblica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

### **Art. 10 Documento di economia e finanza <sup>(28)</sup> <sup>(39)</sup>**

1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate; <sup>(29)</sup>

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in

rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a), anche ai fini di quanto previsto dall'*articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243*; <sup>(30)</sup>

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi, anche ai fini di quanto previsto dall'*articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243*; <sup>(32)</sup>

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario;

l) informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della *direttiva 2011/85/UE* del Consiglio, dell'8 novembre 2011 <sup>(31)</sup>.

3. La seconda sezione del DEF contiene:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono

inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;

d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

[e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche; <sup>(33)</sup>]

f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati <sup>(34)</sup>. <sup>(38)</sup>

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'*articolo 9*, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si verificano gli eventi eccezionali di cui all'*articolo 6* della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*, la relazione

di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF. <sup>(35)</sup>

**6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'*articolo 9*, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.** <sup>(36)</sup>

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443*, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica



economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5. <sup>(37) (41) (40)</sup>

10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. <sup>(37) (41)</sup>

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

---

(28) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L. 7 aprile 2011, n. 39*, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011*.

(29) Lettera inserita dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54*, a decorrere dal 2 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 54/2014*.

(30) Lettera modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54*, a decorrere dal 2 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 54/2014*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 1, comma 6, lett. a), L. 4 agosto 2016, n. 163*.

(31) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54*, a decorrere dal 2 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 54/2014*.

(32) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 6, lett. b), L. 4 agosto 2016, n. 163*.

(33) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 6, lett. c), L. 4 agosto 2016, n. 163*.

(34) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 6, lett. d), L. 4 agosto 2016, n. 163*.

(35) Comma inserito dall'*art. 1, comma 6, lett. e), L. 4 agosto 2016, n. 163*.

**(36) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 6, lett. f), L. 4 agosto 2016, n. 163***.

(37) Comma inserito dall'*art. 1, comma 6, lett. g), L. 4 agosto 2016, n. 163*.

(38) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 1, lett. a), L. 31 dicembre 2012, n. 244*.

(39) Vedi, anche, l'*art. 1, commi 433 e 434, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(40) Vedi, anche, l' *art. 14, L. 4 agosto 2016, n. 163*.

(41) Per l'individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile vedi il *D.M. 16 ottobre 2017*.

**L. 31-12-2009 n. 196, art. 21**

**Art. 21 Bilancio di previsione**

1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni. [\(95\)](#)

1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis. [\(114\)](#)

**1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:**

a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo *48, comma 1*, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e alle modifiche del

trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*. [\(114\)](#)

1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. [\(114\)](#)

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo *15, comma 2*, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge. [\(114\)](#)

1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. [\(114\)](#)

2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi. I

programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. [\(99\)](#)

2-bis. La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni. [\(100\)](#)

2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze. [\(100\)](#)

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5. [\(101\)](#)

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa; [\(102\)](#)

b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; [\(102\)](#)

c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni [\(103\)](#).

5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. [\(121\)](#)

[6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle

derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa. [\(97\)](#) [\(104\)](#) ]

[7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. [\(104\)](#)]

8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'*articolo 23*, comma 3. [\(105\)](#)

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. [\(106\)](#)

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio: [\(115\)](#)

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire,

correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#); [\(107\)](#) [\(124\)](#)

[b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4 e 5. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale; [\(108\)](#) [\(116\)](#)]

c) per ogni programma l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter; [\(109\)](#)

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

[e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; [\(110\)](#)]

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni

normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. [\(98\)](#) [\(123\)](#)

11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. [\(117\)](#)

12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare. [\(118\)](#)

12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

- a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;
- b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;



c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1. [\(119\)](#)

12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. [\(119\)](#)

12-quater. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:

a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento. [\(119\)](#)

12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-quater è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. [\(119\)](#)

[13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale,

di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32*, convertito dalla *legge 7 aprile 1995, n. 104*, e alle aree destinarie degli interventi di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni. [\(111\)](#) ]

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli *articoli 26, 27, 28 e 29* è disposta con apposite norme.

[16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. [\(96\)](#) [\(120\)](#) ]

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*. [\(112\)](#) [\(122\)](#)

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo. [\(113\)](#)

- 
- (95) Comma modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. h\), L. 7 aprile 2011, n. 39](#), a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 2, comma 3, lett. a\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#).
- (96) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. h\), L. 7 aprile 2011, n. 39](#), a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011](#).
- (97) L'[art. 10, comma 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), ha interpretato il secondo e terzo periodo del presente comma, nel senso che nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
- (98) Comma inserito dall' [art. 1, comma 3, lett. b\), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 3, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 160/2015](#).
- (99) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. a\) e b\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#) e, successivamente, dall' [art. 2, comma 3, lett. c\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#).
- (100) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).
- (101) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).
- (102) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#), che ha sostituito le originarie lettere a) e b) con le attuali lettere a), b) e c).
- (103) Lettera aggiunta dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#), che ha sostituito le originarie lettere a) e b) con le attuali lettere a), b) e c).
- (104) Comma soppresso dall' [art. 1, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).
- (105) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).
- (106) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#) e, successivamente, dall' [art. 2, comma 3, lett. d\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#).
- (107) Lettera modificata dall' [art. 1, comma 3, lett. a\), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 3, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 160/2015](#). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' [art. 2, comma 4, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#), dall' [art. 2, comma 3, lett. e\), n. 2\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#) e dall' [art. 2, comma 1, lett. b\), nn. 1\), 2\) e 3\), D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 11, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 116/2018](#).
- (108) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).
- (109) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 1, lett. i\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).
- (110) Lettera soppressa dall' [art. 1, comma 1, lett. l\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).
- (111) Comma soppresso dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).
- (112) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. n\), o\) e p\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#), dall' [art. 2, comma 3, lett. i\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#) e, successivamente, dall' [art. 1, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 116/2018](#).
- (113) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. q\), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).
- (114) Comma inserito dall' [art. 2, comma 3, lett. b\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#).

- (115) Alinea così modificato dall' [art. 2, comma 3, lett. e\), n. 1\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#).
- (116) Lettera abrogata dall' [art. 2, comma 3, lett. e\), n. 3\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#).
- (117) Comma inserito dall' [art. 2, comma 3, lett. f\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#).
- (118) Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 3, lett. g\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#), che ha sostituito l'originario comma 12 con gli attuali commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.
- (119) Comma inserito dall' [art. 2, comma 3, lett. g\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#), che ha sostituito l'originario comma 12 con gli attuali commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.
- (120) Comma abrogato dall' [art. 2, comma 3, lett. h\), L. 4 agosto 2016, n. 163](#).
- (121) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 11, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 116/2018](#).
- (122) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 21 dicembre 2010](#), il [D.M. 15 novembre 2011](#), il [D.M. 1° dicembre 2011](#), il [D.M. 7 novembre 2012](#), il [D.M. 31 dicembre 2012](#), il [D.M. 21 ottobre 2013](#), il [D.M. 27 dicembre 2013](#), il [D.M. 28 ottobre 2014](#), il [D.M. 29 dicembre 2014](#), il [D.M. 21 ottobre 2015](#), il [D.M. 28 dicembre 2015](#), il [D.M. 28 ottobre 2016](#), il [D.M. 27 dicembre 2016](#), il [D.M. 9 ottobre 2017](#), il [D.M. 28 dicembre 2017](#) e il [D.M. 4 ottobre 2018](#).
- (123) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 4, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160](#).
- (124) Vedi, anche, l' [art. 2, comma 5, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).

## **D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, Allegato 4/1**

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

### **Allegato n. 4/1**

#### **PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO**

#### **4. Il ciclo di programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche**

La [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), come modificata e integrata dalla [legge 7 aprile 2011, n. 39](#) al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo [\(141\)](#), dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

#### **4.1 Gli strumenti della programmazione regionale**

Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti:

- a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni;

b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;

**c) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;**

d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;

e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;

f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;

g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;

**j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;**

k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio.

## **5 Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)**

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno.

Nel caso in cui le specifiche normative regionali prevedano un documento programmatico di legislatura, nel primo anno del nuovo mandato, quest'ultimo documento può sostituire il DEFR, se predisposto nel rispetto del presente principio.

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per le regioni in

sperimentazione, che hanno adottato il DEFR 2015 –2017 nel corso dell'ultimo esercizio della sperimentazione.

Con riferimento al periodo di programmazione 2016–2018, il DEFR è presentato entro il 31 ottobre 2015.

## 5.1 Definizione

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, come previsto dall'[art. 1 della legge 196/2009](#) e successive modificazioni e integrazioni.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, a seguito del coordinamento previsto dall'[art. 8, della legge 196/2009](#) e successive modificazioni e integrazioni.

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica, ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.

## 5.2 Finalità

Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione.

I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente devono necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale.

Il DEFR ha le seguenti finalità:

- rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi;
- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

### 5.3 Contenuti

Il DEFR contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione.

Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà comunque contenere almeno quanto segue:

- le politiche da adottare
- gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica,
- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento,
- gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate.

La prima sezione comprende:

- il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento,
- la descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali, articolati secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, gli interventi che impattano sugli enti locali.

La seconda sezione comprende l'analisi sulla situazione finanziaria della Regione ed, in particolare, contiene:

- la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente;
- la manovra correttiva;
- l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
- gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo conto della speciale disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e non contratto secondo la disciplina vigente fino all'entrata in vigore della [L. Costituzionale 1/2012](#) e della relativa legge attuativa, nonché del rientro dell'eventuale nuovo disavanzo.

I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione, sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione

del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'*art. 5 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)*, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella nota di aggiornamento del DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al governo. In caso di mancata attuazione dell'*articolo 5, comma 1, lettera a), della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)*, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio.

#### **6. La Nota di aggiornamento del DEFR regionale**

Entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF.

Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

#### **7. La legge di stabilità regionale**

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;



e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

**f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;**

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

**Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.**

**In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.**

L.R. 13-1-2015 n. 3, art. 11

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 16 gennaio 2015, n. 3, S.O. n. 2.

**CAPO II**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci**

**Art. 11** *Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.*

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. <sup>(6)</sup>.

2. L'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.
3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 <sup>(7)</sup>.
4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con riferimento all'Amministrazione regionale, determinano la disciplina riguardante l'organo di controllo e le modalità di esercizio delle funzioni connesse all'applicazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle esigenze di rendicontazione della Regione.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono disciplinati i tempi e le modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi strumentali della Regione.
7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio e le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Per le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma 10, la relativa disciplina è definita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilità, per i rinvii all'ordinamento contabile regionale contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni è approvato dalla Giunta regionale;

b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme previste dall'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

d) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto generale della Regione. A decorrere dal 1° gennaio 2017, entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, è approvato il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente <sup>(8)</sup>.

9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 2015.

10. Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, la Giunta regionale provvede, nei termini, secondo le ulteriori modalità e per gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti all'1 gennaio 2015. Il relativo provvedimento è trasmesso all'Assemblea regionale siciliana.

11. Con le medesime modalità di cui al comma 10 si provvede al riaccertamento dei residui in ciascun esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 11, comma 16, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel corso

dell'esercizio provvisorio continua ad applicarsi la disciplina vigente nell'esercizio finanziario 2014.

13. Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilità.

14. È abrogato il comma 1 dell'*articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21*.

---

(6) Comma così modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), *L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 99, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 della citata legge. La suddetta lettera a-bis) è stata aggiunta dall'*art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 10 luglio 2015, n. 12*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 10, lettera b), L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 99, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 della citata legge. La suddetta lettera b) è stata sostituita dall'*art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 10 luglio 2015, n. 12*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(8) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 13, L.R. 9 maggio 2017, n. 8*, a decorrere dal 12 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della medesima *L.R. n. 8/2017*.

## DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

### REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Capo XXVII Dell'esame del disegno di legge finanziaria, del bilancio, del rendiconto, dei documenti di politica economica e finanziaria e delle relazioni governative

##### ART. 118-*bis* (\*)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. (\*\*)

3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni.

4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere

posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio. (\*\*\*)

*(\*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.*

*(\*\*) Comma modificato il 27 luglio 1999, per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 119.*

*(\*\*\*) Comma modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

#### ART. 119 (\*)

1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.

2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorché i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato.

3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

4. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia

essere adottate le deliberazioni relative alla conversione di decreti-legge, ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nonché quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione e attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedute supplementari.

5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione dei pareri di cui agli articoli 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge di cui è consentita l'approvazione ai sensi del comma 4.

6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. E' tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dal comma 3 dell'articolo 120.

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.

8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito.

*(\*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

ART. 120 (\*)

1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.

2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, il Presidente della Camera, prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio.

3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.

4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei Ministri finanziari.

5. Quando il disegno di legge finanziaria e il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.

6. Scaduto il termine previsto nel comma 3, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i



disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati.

8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.

9. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla Camera, il termine previsto dal comma 3 è ridotto a sette giorni.

*(\*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

#### ART. 121 (\*)

1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio.

2. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti e il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa

o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma 1, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120.

3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronunzia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

*(\*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

## ART. 122

1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea; essi sono posti in votazione in Assemblea dopo la approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono.

2. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione competente per materia sono allegati alla relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione e quindi alla relazione da questa presentata all'Assemblea.

3. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.

#### ART. 123 (\*)

1. Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.

2. La discussione in Assemblea sulle linee generali del disegno di legge finanziaria e del bilancio si svolge congiuntamente e concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria, nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.

3. L'Assemblea procede, nell'ordine, all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria e alla sua votazione finale. Sono successivamente esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate le variazioni al disegno di legge di bilancio conseguenti alle disposizioni approvate nel disegno di legge finanziaria. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato. Quando i disegni di legge finanziaria e di bilancio sono già stati approvati dal Senato, la votazione degli articoli del disegno di legge di bilancio non ha effetti preclusivi sulle votazioni concernenti il disegno di legge finanziaria.

*(\*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

#### ART. 123-bis (\*)

1. I progetti di leggi collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla

risoluzione di cui all'articolo 118-*bis*, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.

2. Il Governo può richiedere che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, riferito alle scadenze connesse alla manovra finanziaria complessiva.

3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.

3-*bis*. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

4. Salva diversa decisione adottata all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo l'esame e le votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi i disegni di legge finanziaria e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.

*(\*) Articolo approvato il 28 giugno 1989 e modificato il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

## ART. 124

1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.
2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto nell'articolo 119 se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio e del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.
3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117.

## REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1971, n. 53, S.O.

### Capo XV – Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico ed amministrativo

*125. Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica.*

Alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di bilancio, il documento di economia e finanza, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica [\(166\)](#) [\(167\)](#).

---

[\(166\)](#) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), [Del. 20 dicembre 2017](#), a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa [Del. 20 dicembre 2017](#).

[\(167\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 35 delle delibere 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1988, n. 282), entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

*125-bis. Esame del documento di economia e finanza [\(168\)](#).*

1. Il documento di economia e finanza è deferito alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente [\(169\)](#).

2. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti <sup>(170)</sup>.

---

(168) Rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. c), n. 2), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(169) Comma sostituito dall'*art. 9, Del.Senato 6 febbraio 2003* (Gazz. Uff. 13 febbraio 2003, n. 36), a decorrere dal 14 febbraio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima *Del.Senato 6 febbraio 2003*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. c), n. 1), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(170) Articolo aggiunto con *Del.Senato 31 luglio 1985* (Gazz. Uff. 2 agosto 1985, n. 181) e poi così sostituito dall'art. 36 delle delibere 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1988, n. 282), entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

---

## 126. *Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di bilancio* <sup>(171)</sup>.

1. Il disegno di legge di bilancio è deferito alla 5a Commissione permanente per l'esame generale, nonché alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza <sup>(172)</sup>.

2. [Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato è presentato dal Governo al Senato, le Commissioni permanenti, prima che abbia inizio l'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria per le parti di rispettiva competenza, possono procedere all'esame preliminare dei singoli stati di previsione, senza effettuare votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi con le modalità di cui agli articoli 46, 47 e 48. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente avvia a sua volta l'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, avvalendosi delle procedure di cui agli articoli 46, 47 e 48] (173).

3. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni (174).

4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di bilancio rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di bilancio e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea (175).

5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del disegno di legge di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico (176).

6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5<sup>a</sup> Commissione permanente senza diritto di voto.

7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

8. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul disegno di legge di bilancio, che concerne anche – in separate sezioni – gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per



materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza <sup>(177)</sup>.

9. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione <sup>(178)</sup>.

10. Ciascuna Commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di bilancio, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto <sup>(179)</sup>.

11. Dalla data del deferimento e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di bilancio, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti <sup>(180)</sup>.

12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari <sup>(181)</sup>.

---

(171) Rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 9), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(172) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 1), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

- (173) Comma abrogato dall'art. 2, *Del.Senato 21 luglio 1999*.
- (174) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 2), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.
- (175) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 3), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.
- (176) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 4), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.
- (177) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 5), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.
- (178) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 6), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.
- (179) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 7), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.
- (180) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 8), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.
- (181) Articolo così sostituito dall'art. 37 delle delibere 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1988, n. 282), entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

---

#### **126-bis. *Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.***

1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 126 escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato <sup>(182)</sup>.

2-*bis*. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni <sup>(183)</sup>.

2-*ter*. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare <sup>(184)</sup>.

2-*quater*. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-*ter*, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea <sup>(185)</sup>.

2-*quinquies*. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea <sup>(186)</sup>.

---

(182) Articolo aggiunto dall'art. 38 delle delibere 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1988, n. 282), entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

(183) Comma aggiunto dall'art. 3, *Del.Senato 21 luglio 1999* e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(184) Comma aggiunto dall'art. 3, *Del.Senato 21 luglio 1999* e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(185) Comma aggiunto dall'art. 3, *Del.Senato 21 luglio 1999*.

(186) Comma aggiunto dall'art. 3, *Del.Senato 21 luglio 1999*.

---

**127. Ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio <sup>(187)</sup>.**

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.

2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purché siano sottoscritti da otto Senatori <sup>(188)</sup>.

---

<sup>(187)</sup> Rubrica così modificata dall'*art. 4, comma 2, lett. f), Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, della stessa Del. 20 dicembre 2017*.

<sup>(188)</sup> Articolo così sostituito dall'*art. 39 delle delibere 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1988, n. 282)*, entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

---

**128. Emendamenti al disegno di legge di bilancio <sup>(189)</sup>.**

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi alla prima sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. I senatori che non facciano parte della 5<sup>a</sup> Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati <sup>(190)</sup>.

2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione <sup>(191)</sup>.

3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.

4. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.

5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato <sup>(192)</sup> <sup>(193)</sup>.

---

(189) Rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. g), n. 4), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(190) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. g), n. 1), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(191) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. g), n. 2), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(192) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. g), n. 3), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(193) Articolo così sostituito dall'art. 40 delle delibere 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1988, n. 282), entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

---

## 129. *Discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio* <sup>(194)</sup>.

1. Sul disegno di legge di bilancio si svolge una discussione generale, che è riservata agli interventi relativi all'impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del

Consiglio dei Ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti <sup>(195)</sup>.

2. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Le variazioni conseguenti all'approvazione della prima sezione del disegno di legge, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª Commissione permanente, che, riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni è quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli già approvati della seconda sezione e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato <sup>(196)</sup>.

3. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così eventualmente modificato <sup>(197)</sup>.

4. Gli articoli del disegno di legge di bilancio sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni della prima sezione sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare <sup>(198)</sup>.

5. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

6. La discussione del disegno di legge di bilancio, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5 <sup>(199)</sup> <sup>(200)</sup>.

(194) Rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. h), n. 6), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(195) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. h), n. 1), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(196) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. h), n. 2), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(197) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. h), n. 3), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(198) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. h), n. 4), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(199) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. h), n. 5), *Del. 20 dicembre 2017*, a decorrere dalla XVIII legislatura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa *Del. 20 dicembre 2017*.

(200) Articolo così sostituito dall'art. 41 delle delibere 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1988, n. 282), entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

---

### 130. *Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato* <sup>(201)</sup>.

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale della Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5<sup>a</sup> commissione permanente. Alla relazione che la 5<sup>a</sup> commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre commissioni.

---

(201) Articolo rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 1971, n. 107 e, successivamente, così sostituito dalla Deliberazione 8 novembre 1979 (Gazz. Uff. 19 novembre 1979, n. 315).

## REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

### Art. 67-ter

1. Non possono essere assegnate alle competenti commissioni legislative permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate **e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.**

2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione redatta nei termini di cui al comma 1.

3. Le commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la Commissione "Bilancio" possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa parlamentare, di iniziativa popolare ovvero di iniziativa dei consigli comunali e provinciali, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione deve essere trasmessa dal Governo nel termine di cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine le commissioni procedono all'esame dei disegni di legge [\(79\)](#).

### Art. 68-bis

1. I disegni di legge ricompresi nel calendario dei lavori di cui al Capo I bis del Titolo III del presente regolamento, i quali risultino non esitati per l'Aula dalle competenti Commissioni nei tempi programmati, sono discussi nel testo del proponente previo parere, ove occorra, della Commissione "Bilancio" da esprimersi nel termine perentorio di dieci giorni.

### Art. 73 bis

#### *(programmazione dei lavori della sessione di bilancio)*

L'esame del disegno di legge del bilancio della Regione e dei connessi documenti finanziari ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare, della durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione del testo del disegno di legge e delle tabelle allegate, che deve comunque avvenire entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Durante la sessione di bilancio la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di cui al primo comma nei termini stabiliti, sospendendo in aula ogni attività concernente l'esame dei disegni di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Durante l'esame delle commissioni delle parti di rispettiva



competenza del disegno di legge di bilancio e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in commissione. È tuttavia consentito alle commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dall'art. 73–ter.

La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con la votazione finale sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione. A tal fine la discussione generale in Assemblea è organizzata dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun gruppo. Qualora la conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente dell'Assemblea. Il tempo complessivo disponibile per la discussione del disegno di legge è suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

#### **Art. 73–bis. 1**

1. Il documento di programmazione economico–finanziaria presentato dal Governo è assegnato per l'esame alla Commissione "Bilancio" e contestualmente trasmesso a tutte le altre commissioni permanenti affinché ciascuna di esse lo esamini per le parti di competenza.

1–bis. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione invia le sue osservazioni e proposte alla Commissione "Bilancio", nominando un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima commissione.

2. Prima dell'inizio dell'esame degli atti la Commissione «Bilancio», al fine di acquisire gli opportuni elementi informativi, può procedere alle audizioni ai sensi del presente regolamento interno anche dei competenti organi della Corte dei conti.

2–bis. La Commissione "Bilancio" presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere predisposte una o più relazioni di minoranza.

3. Sul documento di programmazione economico–finanziaria, l'Assemblea delibera con un ordine del giorno, presentato nel corso della discussione, il quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. A fronte di più ordini del giorno si vota per primo quello accettato dal Governo al quale possono essere proposti emendamenti. L'approvazione dell'ordine del giorno preclude gli altri.

4. L'esame del documento di programmazione economico–finanziaria deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre venti giorni dall'assegnazione

alla Commissione «Bilancio» e si conclude entro il termine massimo di tre giorni. Per la discussione dei suddetti atti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 73-bis.

#### **Art. 73-bis. 2**

1. Gli atti di indirizzo politico del Governo, diversi dal documento di programmazione economica e finanziaria, trasmessi all'Assemblea per il parere parlamentare, sono assegnati dal presidente alla commissione competente per materia in base alle norme di legge e del regolamento interno.

2. Gli atti di indirizzo politico di cui al comma 1 sono assegnati altresì alla Commissione "Bilancio" che nel termine stabilito dal presidente, trasmette alla commissione competente i propri rilievi, avuto riguardo alla dinamica della spesa, alla compatibilità con le politiche di bilancio e di programmazione e con le previsioni del documento di programmazione economica e finanziaria.

#### **Art. 73-ter**

##### ***(Esame congiunto in Commissione di bilancio e finanziaria)***

1. Il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione ed il disegno di legge finanziaria sono assegnati per l'esame generale congiunto alla Commissione «Bilancio». Il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione sono contestualmente trasmessi alle altre Commissioni affinché ciascuna di esse li esamini congiuntamente per le parti di competenza.

2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato all'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente o contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette norme.

3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione di propria competenza ed invia le sue osservazioni e proposte alla Commissione «Bilancio», nominando un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima Commissione.

4. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio partecipano gli Assessori competenti per materia.

5. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione «Bilancio» provvede ad avviare la discussione generale congiunta del disegno di legge finanziaria e del disegno di

legge del bilancio di previsione della Regione; successivamente esamina i saldi previsti dal disegno di legge finanziaria e lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per le parti di competenza del bilancio di previsione.

6. Scaduto il termine di cui al comma 3 la Commissione «Bilancio», entro i successivi venti giorni, anche in mancanza delle osservazioni e proposte di cui al predetto comma 3, esamina il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione e nomina il relatore per l'Assemblea.

7. Sulle conclusioni della Commissione possono essere presentate relazioni di minoranza.

#### **Art. 73-quater**

##### ***(emendamenti presentati nelle Commissioni di merito ed in Commissione bilancio e criteri di ammissibilità)***

1. Gli emendamenti d'iniziativa sia parlamentare che governativa che riguardano le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati alle Commissioni competenti per materia. In questa sede possono essere altresì presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Se sono accolti vengono trasmessi come proposte della Commissione alla Commissione «Bilancio» ai sensi del comma 3 del precedente articolo 73-ter.

2. Gli emendamenti che intendono modificare i limiti del saldo netto da finanziare ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario fissati nel disegno di legge finanziaria ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma precedente sono presentati alla Commissione «Bilancio» che li esamina assieme agli emendamenti inviati dalle Commissioni competenti. Qualora la Commissione «Bilancio» non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma precedente, ne esplicita le motivazioni nella relazione di cui al comma 6 dell'articolo 73-ter.

3. Sono inammissibili gli emendamenti sia d'iniziativa parlamentare che governativa al disegno di legge finanziaria ed al disegno di legge del bilancio di previsione della Regione che contengano disposizioni estranee all'oggetto della legge finanziaria o della legge di bilancio o che siano contrastanti con le modalità di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la legge finanziaria.

4. In tema di emendamenti si applicano per quanto compatibili gli articoli 111 e seguenti del regolamento interno.

#### **Art. 73–quinquies**

##### **(nota di variazioni al bilancio)**

1. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione «Bilancio» esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea.

2. A seguito dell'approvazione della nota di variazione si intendono conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle anche se in precedenza votate.

#### **Art. 74**

##### **(disegno di legge di variazione di bilancio)**

I disegni di legge di variazione di bilancio e tutti gli altri disegni di legge riguardanti il Fondo di solidarietà nazionale sono trasmessi dal Presidente dell'Assemblea alla Commissione «Finanza, bilancio e programmazione» e contemporaneamente alle altre Commissioni legislative permanenti competenti per materia. Queste ultime, nel termine di otto giorni dalla trasmissione, esprimono alla Commissione «Finanza, bilancio e programmazione» il parere sulle parti di propria competenza ed hanno facoltà di proporre emendamenti.

Alla Commissione per la finanza e il bilancio sono sottoposte per l'esame le relazioni annuali di attività ed i bilanci degli enti regionali e degli organismi preposti all'attuazione della programmazione regionale.

#### **Art. 74–ter**

##### **(pareri ed emendamenti del Governo)**

In seno alla Commissione «Finanza, bilancio e programmazione» i pareri del Governo sugli emendamenti relativi ai disegni di legge riguardanti il bilancio della Regione, le variazioni di bilancio e il Fondo di solidarietà nazionale, sono resi dal Presidente della Regione o dall'Assessore per il bilancio e le finanze.

Gli emendamenti del Governo ai disegni di legge di cui al comma precedente sono proposti dal Presidente della Regione o dall'Assessore per il bilancio e le finanze.

#### **Art. 121–sexies**

**(discussione in Aula di bilancio e finanziaria)**

1. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.
2. Sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione del bilancio si svolge un'unica discussione generale che riguarda le linee generali della politica economica e finanziaria della Regione e l'impostazione globale dei bilanci di previsione.
3. L'Assemblea procede, nell'ordine, all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria ed alla sua votazione finale.
4. Approvato il disegno di legge finanziaria, dopo l'esame della Commissione «Bilancio» ai sensi del precedente articolo 73-quinquies, l'Assemblea approva le variazioni. Sono consequenzialmente modificati gli articoli e le tabelle annesse al disegno di legge di previsione del bilancio della Regione collegati a tali variazioni.
5. L'Assemblea procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato.
6. La discussione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione della Regione è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 73-bis.